Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 27 settembre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - *Fascicoli di annate arretrate: il doppio.*

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 258 DEL 27 SETTEMBRE 1975:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche e Abruzzo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Campania.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Calabria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posto di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

(Da 7660 a 7671)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **479.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, relativo alla periodicità delle visite mediche per i minori occupati in attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e le foreste, per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'idoneità dei minori di età occupati in attività non industriali, comprese quelle agricole, anche in aziende a coltivazione diretta, che espongono all'azione delle sostanze indicate nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, deve essere accertata mediante visite mediche periodiche ad intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella stessa, salva l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del suddetto decreto nei casi da essi previsti.

Si applica il numero 55 della tabella di cui al comma precedente a tutte le lavorazioni che comportano l'apprestamento di cure agli animali o il contatto con essi, con i loro rifiuti o con ogni altra materia infetta o contaminata.

Art. 2.

I minori di età, nonostante eventuali precedenti visite mediche, devono essere sottoposti ad altra visita prima di ogni campagna stagionale relativa alle seguenti attività:

1) lavori in risaia;
2) diserbo dei canali;
3) lavori inerenti alla maturazione artificiale della frutta e degli ortaggi;
4) lavori comportanti la preparazione, la manipolazione e l'applicazione di pesticidi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — DONAT-CATTIN — BISAGLIA — MARCORA — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 20

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Rodi Garganico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Foggia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 marzo 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e l'antico centro abitato del comune di Rodi Garganico (Foggia);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rodi Garganico (Foggia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, composta da una linda e graziosa cittadina adagiata dolcemente su di un pittoresco scoglio che si sporge per gradi verso il mare, con le sue case luminose lambite dalle onde, nonché da una deliziosa riviera verdeazzurra formata da spiagge dorate e rosse rupi chiomate di pini, con terrazze di verde che scendono gradatamente sempre più folte di aranci e limoni verso la distesa vivida e ammagliante del mare, costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza e, unitamente agli antichi resti di edifici di indiscussa importanza storico-artistica, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale ricco di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo delle sopracitate bellezze;

Decreta:

La zona costiera e l'antico centro abitato del comune di Rodi Garganico (Foggia) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 1, comma terzo e quarto, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone, fatta esclusione dell'area portuale contraddistinta dalle particelle 937 e 938 del foglio di mappa n. 19, sono delimitate da una linea continua che girando attorno alle particelle riportate nel foglio di mappa n. 19, aventi i numeri 946 e 153 ed immettendosi nel corso Giannone risalendo verso piazza Luigi Rovelli (ex Umberto I), fronteggiando le particelle 427, 428, 432, 434, ridiscende poi verso corso Umberto; costeggia quindi la particella 691 fino alla particella 701 e seguendo, poi, via del Crocefisso per proseguire lungo la via Cavour fino alla particella 795 inclusa, attraverso la scaletta di discesa, raggiunge la strada statale n. 89 per seguirla in tutto il suo sviluppo fino all'incontro con la particella n. 486 del foglio n. 9, seguendo il limite delle particelle 7, 66, 5, 3, 2, 239, 240, 241, 242, 474, 243, 245, prosegue lungo la strada carrareccia avente inizio tra le particelle 245, 246 fino alla particella 278 inclusa, indi al limite delle particelle 280, 285, 284, stradella comunale della Petrara, particelle 311, 312, 316, 317, 318, indi lungo la strada comunale carrareccia che discendendo a nord si incontra con la comunale Grattarola che viene seguita per tutto il suo percorso fino all'incontro con la strada comunale Mascherizzo, quindi, seguendo il margine superiore delle particelle seguenti appartenenti al foglio 11, n. 199 (199), 201, 200, 202, 207 (207), 208, 205, 204, 272, 273, 267, 268, 269, segue la strada Mascherizzo fino alla particella 184, e percorrendo il margine superiore delle successive particelle 183, 182, 181, 229, 251, 254, 252, 165, 250, 150, 212, 211, 266, 147, poi seguendo la strada comunale di Molino di Mare e del Margine superiore della particella 15 del foglio n. 15, passa al successivo foglio 16 dall'incontro con il fosso Malvestuto segue la strada vicinale di Cerneglie sino alla particella 184 inclusa per poi seguire ancora il margine superiore della stessa particella 184, e delle particelle 305, 188, 187, 156, 157, 135, 134, 129, 124, 125, 106, 101, indi seguendo la strada comunale Pietre Nere e la vicinale Murge Nere percorre il confine con il territorio di Vico del Gargano, attraversa la strada statale 89, raggiunge il mare Adriatico.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Rodi Garganico provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 15 aprile 1975

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

L'anno millenovecentosessantasette, addì venti del mese di marzo, alle ore 10, nella sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, previa diramazione degli inviti fatta dal Presidente, si è riunita, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del successivo regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia per prendere in esame il seguente ordine del giorno:

RODI GARGANICO: vincolo zona costiera e antico centro abitato.

(*Omissis*).

La commissione decide di proporre per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, n. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la zona del centro abitato di Rodi Garganico limitata a nord dal mare Adriatico, a sud da via Bellini e la zona costiera del territorio di Rodi Garganico così come entrambe indicate nella planimetria catastale dei luoghi esibita ed allegata al presente verbale. Dette zone sono delimitate da una linea continua tracciata in nero che, girando attorno alle particelle riportate nel foglio di mappa n. 19, aventi i numeri 946 e 153 ed immettendosi nel corso Giannone risalendo verso piazza Luigi Rovelli (ex Umberto I), fronteggiando le particelle 427, 428, 432, 434, ridiscende poi verso corso Umberto; costeggia quindi la particella 691 fino alla particella 701 e seguendo, poi, via del Crocefisso per proseguire lungo via Cavour fino alla particella 795 inclusa, attraverso la scaletta di discesa, raggiunge la strada statale n. 89 per seguirla in tutto il suo sviluppo fino all'incontro con la particella n. 486 del foglio n. 9, seguendo il limite delle particelle 7, 66, 5, 3, 2, 239, 240, 241, 242, 474, 243, 245 prosegue lungo la strada carrareccia avente inizio tra le particelle 245/246 fino alla particella 278 inclusa, indi al limite delle particelle 280, 285, 284, stradella comunale della Petrara, particelle 311, 312, 316, 317, 318, indi lungo la strada comunale carrareccia che discendendo a nord si incontra con la comunale Grattarola che viene seguita per tutto il suo percorso fino all'incontro con la strada comunale Mascherizzo, quindi, seguendo il margine superiore

delle particelle seguenti appartenenti al foglio 11, n. 199, (199), 201, 200, 202, 207, (207), 208, 205, 204, 272, 273, 267, 268, 269, segue la strada Mascherizzo fino alla particella 184, e percorrendo il margine superiore delle successive particelle 183, 182, 181, 229, 251, 254, 252, 165, 250, 150, 212, 211, 266, 147, poi seguendo la strada comunale di Molino di mare e il margine superiore della particella 15 del foglio n. 15, passa al successivo foglio 16 dall'incontro con il fosso Malvestuto segue la strada vicinale di Cerneglie sino alla particella 184 inclusa per poi seguire ancora il margine superiore della stessa particella 184, e delle particelle 305, 188, 187, 156, 157, 135, 134, 129, 124, 125, 106, 101, indi seguendo la stada comunale Pietre Nere e la vicinale Murge Nere percorre il confine con il territorio di Vico del Gargano, attraversa la strada statale n. 89, raggiunge il mare Adriatico.

(*Omissis*).

La commissione conferma a maggioranza di voti la intera proposta di vincolo per la estensione e la delimitazione indicata negli elaborati grafici e descritta nel presente verbale.

(*Omissis*).

(8001)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1975.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 17198 in data 11 agosto 1975 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di 7 punti in aumento a decorrere dal 1° agosto 1975;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 1973, 23 giugno 1973, 9 ottobre 1973, 29 dicembre 1973, 2 maggio 1974, 28 giugno 1974, 26 novembre 1974, 12 dicembre 1974, 12 aprile 1975 e 18 giugno 1975 con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1975, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L.	96,98
Addetti alla pulizia	»	100,97

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna):

Portieri	L.	112,7
Addetti alla pulizia	»	88,20

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1975

Il Ministro: TOROS

(8056)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hydropress, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Hydropress, con sede in Napoli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hydropress, con sede in Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8062)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1975.

Sostituzione di un membro della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo all'istituzione della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 670, recante modifica alla composizione della commissione predetta;

Visto l'art. 24, primo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa all'estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente disposizioni in materia di collocamento e di accertamento di lavoratori agricoli;

Visto il proprio decreto 7 giugno 1974 concernente la ricostituzione della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1974-75;

Visto il telegramma n. 62298-3647/M/2-GAB con il quale il Ministero dell'interno in sostituzione del dottor Michele Barile, proprio rappresentante in seno alla commissione di che trattasi, ha designato il primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Primo Petrizzi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Primo Petrizzi è nominato membro della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati in rappresentanza del Ministero dell'interno ed in sostituzione del dott. Michele Barile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1975

Il Ministro: TOROS

(8067)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 settembre 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Mirabella Eclano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 3 luglio successivo, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mirabella Eclano, e la nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione dell'ente; nella persona del dott. Carlo Pisani.

Atteso lo scadere del periodo prescritto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, appare necessario per il buon andamento della civica azienda che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha dato inizio ad un complesso di opere di rilevante importanza per l'ente, intese a soddisfare fondamentali esigenze di pubblico interesse, come il completamento dell'impianto di illuminazione, l'ampliamento e la sistemazione del cimitero, la costruzione di un acquedotto rurale ed il risanamento igienico del centro abitato con particolare riferimento alla località S. Caterina.

Si è pertanto provveduto, onde evitare possibili pregiudizi per gli interessi dell'ente, con decreto prefettizio in pari data a prorogare, ai sensi e ai termini del richiamato art. 323 del testo unico n. 148, art. 103 del regio decreto n. 2839 e art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, la predetta gestione commissariale.

Avellino, addì 12 settembre 1975

Il prefetto: BARILE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Mirabella Eclano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il dott. Carlo Pisani;

Rilevato che, venendo a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine la soluzione di problemi importanti ed indifferibili per la vita del comune;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Mirabella Eclano, affidata al dott. Carlo Pisani con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1975 è prorogata a termini di legge fino all'insediamento degli organi ordinari.

Restano confermati i poteri conferiti al predetto commissario con il decreto presidenziale già citato.

Avellino, addì 12 settembre 1975

Il prefetto: BARILE

(7946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 settembre 1975:

Cafaro Bruno Romano, notaio residente nel comune di Favara, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Novara.

Trifuoggi Carlo, notaio residente nel comune di Ripacandida, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Chiusano San Domenico, distretto notarile di Avellino.

Reboli Francesco, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Palo del Colle, distretto notarile di Bari.

Perrone Aldo, notaio residente nel comune di Mesagne, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Vernole, stesso distretto.

Lanzo Tullio, notaio residente nel comune di Polistena, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Rosarno, stesso distretto.

Restano Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Pozzomaggiore, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Castelnuovo Don Bosco, distretto notarile di Torino.

(8028)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

38ª Estrazione delle cartelle 4,50 % ordinario emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 20 ottobre 1975, alle ore 9,00 in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 38ª estrazione di titoli di credito comunale e provinciale riguardanti il prestito 4,50 % ordinario, emessi ai sensi del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sotto indicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1976, n. 501 titoli, pari a n. 8128 cartelle, per il complessivo importo di capitale nominale di L. 8.128.000:

n. 103 titoli unitari - capitale nominale . .	L.	103.000
n. 103 titoli quintupli - capitale nominale . .	»	515.000
n. 103 titoli decupli - capitale nominale . .	»	1.030.000
n. 104 titoli ventupli - capitale nominale . .	»	2.080.000
n. 88 titoli cinquantupli - capitale nominale .	»	4.400.000
n. 501	L.	8.128.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8072)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 24 settembre 1975 presso le sottondicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	689,50	689,50	689,40	689,50	689,50	689,45	689,45	689,50	689,50	689,50
Dollaro canadese	674,30	674,30	674 —	674,30	675 —	674,29	674,40	674,30	674,30	674,30
Franco svizzero	252,72	252,72	252,60	252,72	253 —	252,70	252,75	252,72	252,72	252,70
Corona danese . . .	111,58	111,58	111,50	111,58	111,45	111,55	111,45	111,58	111,58	111,50
Corona norvegese . .	121 —	121 —	121 —	121 —	121,07	121,02	121,03	121 —	121 —	121 —
Corona svedese . .	152,33	152,33	152,40	152,33	152,41	152,30	152,37	152,33	152,33	152,30
Fiorino olandese .	251,90	251,90	252 —	251,90	251,95	251,85	252 —	251,90	251,90	251,80
Franco belga . .	17,209	17,209	17,23	17,209	17,22	17,16	17,215	17,209	17,209	17,20
Franco francese .	150,85	150,85	150,95	150,85	150,95	150,80	150,95	150,85	150,85	150,70
Lira sterlina .	1410,60	1410,60	1409,50	1410,60	1411,50	1410,55	1410,50	1410,60	1410,60	1410,60
Marco germanico . .	258,39	258,39	258,75	258,39	258,66	258,35	258,66	258,39	258,39	258,30
Scellino austriaco . .	36,546	36,546	36,60	36,546	36,61	36,50	36,61	36,546	36,546	36,50
Escudo portoghese .	25,26	25,26	25,15	25,26	25,09	25,25	25,14	25,26	25,26	25,25
Peseta spagnola	11,5025	11,5025	11,52	11,5025	11,538	11,48	11,515	11,5025	11,5025	11,50
Yen giapponese	2,276	2,276	2,29	2,276	2,277	2,25	2,2768	2,276	2,276	2,27

Media dei titoli del 24 settembre 1975

Rendita 5 % 1935	96,450
Redimibile 3,50 % 1934	100,050
» 3,50 % (Ricostruzione) .	90,050
» 5 % (Ricostruzione) . .	96,925
» 5 % (Riforma fondiaria) . . .	92,875
» 5 % (Città di Trieste) .	92,225
» 5 % (Beni esteri)	91,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,200
» 5,50 % » » 1968-83 . .	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85 .	82,625
» 6 % » » 1971-86	82,425
» 6 % » » 1972-87	81,500

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,025
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	89,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	88,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	82,625
» poliennali 7 % 1978	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1975

Dollaro USA	689,475
Dollaro canadese	674,35
Franco svizzero .	252,735
Corona danese . . .	111,515
Corona norvegese	121,015
Corona svedese	152,35
Fiorino olandese	251,95
Franco belga	17,212
Franco francese	150,90
Lira sterlina	1410,55
Marco germanico	258,525
Scellino austriaco	36,578
Escudo portoghese	25,20
Peseta spagnola	11,509
Yen giapponese	2,276

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della lingua italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di storia della lingua italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8187)

Vacanza della terza cattedra di storia dell'arte moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la terza cattedra di storia dell'arte moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8188)

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di letteratura greca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8189)

Vacanza della cattedra di filologia romanza (classe di lettere) presso la Scuola normale superiore di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Scuola normale superiore di Pisa (classe di lettere) e vacante la cattedra di filologia romanza, alla cui copertura la suddetta Scuola normale intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8070)

Vacanza della cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento, è vacante la cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8071)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento (cattedra di psicologia generale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di psicologia generale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8177)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento (cattedra di storia del pensiero sociologico).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di storia del pensiero sociologico) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8176)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina (cattedra di clinica ostetrica e ginecologica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238. si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica ostetrica e ginecologica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8178)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Dalmine

Con deliberazione della giunta regionale 17 giugno 1975, numero 15933, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Dalmine (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7765)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice unica dei concorsi, per titoli, a ottantasette posti di muratore, sedici posti di pittore, due posti di falegname, tre posti di lucidatore di mobili e cinque posti di elettricista circuitista.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2939, con il quale sono stati banditi concorsi pubblici, per titoli, per la nomina alla qualifica di operaio comune in prova (3ª categoria) per complessivi centotredici posti, così suddivisi: ottantasette posti di muratore; sedici posti di pittore; due posti di falegname; tre posti di lucidatore di mobili e cinque posti di elettricista circuitista;

Visto l'art. 7 del precitato decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2939;

Accertato che sono pervenute complessivamente tremilacinquecentoquarantotto domande di ammissione ai predetti concorsi;

Ravvisata l'opportunità di nominare un'unica commissione esaminatrice per tutti i sopra citati concorsi, al fine di assicurare uniformità nei criteri di valutazione dei titoli;

Decreta:

La commissione esaminatrice, unica per i concorsi per titoli a ottantasette posti di muratore, a sedici posti di pittore, a due posti di falegname, a tre posti di lucidatore di mobili ed a cinque posti di elettricista circuitista, banditi con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2939, è così costituita:

Presidente:

Palma ing. Aurelio, primo dirigente.

Membri:

Laudati dott.ssa Giulia, direttore di divisione R. E.;
Paleologo dott. arch. Bianca in Imbesi, direttore di sezione.

Segretario:

Di Michele rag. Mario, dirigente superiore d'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1975
Registro n. 33 Poste, foglio n. 246

(7937)

REGIONE MOLISE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto n. 91 in data 20 febbraio 1974 con cui si è provveduto a bandire pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1971 ed al 30 novembre 1972;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di che è parola;

Viste le proposte e le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le leggi 23 ottobre 1963, n. 2211 e 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 22 maggio 1973, n. 7;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1247 dell'11 aprile 1975, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

D'Alba dott. Biagio, primo dirigente della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

De Ciampis dott. Alberto, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Piscopo dott. Luigi, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Campobasso;
Bucci dott. Aldo, primario medico presso l'ente ospedaliero «SS Rosario» di Venafro, scelto su terna proposta dall'ordine dei medici;
Tagliaferri dott. Giampaolo, primario chirurgo presso l'ospedale di Termoli;
De Rosa dott. Pasquale, medico condotto del comune di Gambatesa.

Segretario:

Niglio dott Gennaro, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità

La commissione inizierà le prove d'esame in Campobasso non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale degli atti della regione Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà inoltre pubblicato agli albi dell'assessorato regionale alla sanità, del comitato di controllo sugli atti dei comuni della provincia di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 7 maggio 1975

Il presidente: D'UVA

(7897)

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto n. 621 in data 7 maggio 1975 con cui si è provveduto a costituire la commissione giudicatrice per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1971 ed al 30 novembre 1972;

Vista la nota n. 1346 del 3 giugno 1975 con la quale l'assessorato alla sanità fa presente che occorre provvedere alla nomina, in seno alla commissione di che trattasi, del dott. Carlo Ricciuti in luogo del dott. Pasquale De Rosa dacché la legge 8 marzo 1968, n. 220, stabilisce che la nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, cade sul sanitario che ha ottenuto il maggior numero di segnalazioni (nella specie, dottor Carlo Ricciuti) da parte delle giunte comunali interessate, su di una terna proposta dall'ordine dei medici;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le leggi 23 ottobre 1963, n. 2211 e 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 22 maggio 1973, n. 7;

Ritenuto di dover provvedere nei sensi richiesti ed in conformità alle norme sopracitate;

Decreta:

Il dott. Carlo Ricciuti è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1971 e 30 novembre 1972, in sostituzione del dott. Pasquale De Rosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli atti della regione.

Campobasso, addì 8 luglio 1975

Il presidente: D'UVA

(7898)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 4921 e n. 4922 in data 27 maggio 1975, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e la assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1971;

Vista la rinunzia in data 30 agosto 1975 del dott. Giuseppe Del Baglivo alla condotta medica del comune di Palomonte;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Giuseppe Del Baglivo;

Considerato che il dott. Paolo Carbone, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta medica del comune di Palomonte;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Paolo Carbone è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Palomonte.

Il sindaco del comune di Palomonte è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 4 settembre 1975

Il medico provinciale f.f.: CIPOLLETTA

(7895)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8648/1.18 del 19 giugno 1973, con il quale è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a venti posti di medico condotto vacanti in questa provincia;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il telegramma dell'assessorato alla sanità - Regione Campania n. 249 del 25 giugno 1975;

Vista la nota n. 4613/11-4, in data 23 gennaio 1974 della prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei medici della provincia di Caserta con nota n. 167 del 23 gennaio 1974;

Considerato che undici comuni hanno segnalato il medico condotto di Raviscanina, indicato nella terna proposta dall'ordine dei medici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale della Campania 5 giugno 1975, n. 2664;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Ferrara dott. Michelangelo, funzionario amministrativo della regione Campania.

Componenti:

Peduto dott. Giovanni, medico provinciale;

Donadio dott. Ferdinando, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Caserta;

Condorelli prof. Mario, direttore dell'istituto di patologia medica della seconda facoltà di medicina dell'Università di Napoli;

Adinolfi dott. prof. Giovanni, primario di ruolo della divisione di ostetricia e ginecologia in servizio presso l'ospedale civile di Caserta;

De Cesare dott. Vincenzo, medico condotto del comune di Raviscanina.

Segretario:

Di Vico dott. Andrea, funzionario amministrativo della regione Campania.

Le prove non avranno luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di esame sarà tempestivamente comunicata ai concorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali di questa provincia e nel Bollettino ufficiale della regione Campania; per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Caserta, addì 5 settembre 1975

Il medico provinciale: CAIOLA

(7783)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 549 in data 9 aprile 1974 con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1973;

Viste le designazioni pervenute dai comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Claudi dott. Maria Carla.

Componenti:

Corda dott. Domenico;
Cattaneo prof. Piero;
Alterocca prof. Dante;
Troiani Assunta.

Segretario:

Ranalletta dott. Giovanni, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Le prove di esame avranno luogo in Rieti non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Rieti, all'albo pretorio della prefettura di Rieti ed a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 2 settembre 1975

Il medico provinciale: DEL ROSSO

(7892)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DELLA SCALETTA» DI IMOLA

Concorso ad un posto di primario di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna), viale Amendola, 2.

(8018)

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna), viale Amendola, 2.

(8020)

Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna), viale Amendola, 2.

(8019)

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna), viale Amendola, 2.

(8021)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano, via Daverio, 6.

(7991)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI NIZZA MONFERRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di traumatologia ed ortopedia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 settembre 1975, n. 143, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di traumatologia ed ortopedia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 66 del 10 marzo 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(7992)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di primario pneumotisiologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 settembre 1975, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pneumotisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 2.000 (allegare la quietanza del versamento, da effettuarsi presso la Cassa di risparmio, dipendenza di Beinasco).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbassano (Torino) - tel. 9003033-9002414.

(7993)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1975, n. **95.**

Modificazioni delle leggi regionali 24 gennaio 1975, n. 24 « Interventi regionali di emergenza » e 29 gennaio 1975, n. 27 « Finanziamento degli interventi per l'attuazione del piano ospedaliero ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'art. 35 della legge regionale 24 gennaio 1975, è sostituito dal seguente:

La spesa complessiva di lire 100 miliardi, di cui al precedente art. 31, è così ripartita ai fini dell'assegnazione dei contributi straordinari e integrativi previsti nei titoli primo, secondo e terzo:

lire 19,5 miliardi per la concessione dei contributi straordinari per la realizzazione del piano di costruzione di asilinido 1973 (art. 2);

lire 23.419 milioni per la concessione di contributi straordinari per la realizzazione dei piani di opere pubbliche di enti locali e loro consorzi, esclusi quelli di edilizia ospedaliera, di cui alle leggi regionali 19 gennaio e 14 agosto 1973, n. 9 e n. 34 (art. 12);

lire 23.581 milioni per la concessione dei contributi straordinari per l'esecuzione di opere igieniche di consorzi, di enti locali e di comunità montane (art. 14);

lire 25 miliardi per la concessione di contributi integrativi destinati al finanziamento degli oneri sopravvenuti nell'esecuzione delle opere pubbliche e nella costruzione degli asili-nido inclusi nel piano regionale 1972 (art. 15);

lire 8,5 miliardi per la concessione di contributi straordinari per l'acquisto di nuovi autobus (art. 18).

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24, relativa a « Interventi regionali di emergenza » è sostituito dal seguente:

« I mutui dovranno essere assunti alle migliori condizioni del mercato finanziario, con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e di quota interesse al tasso massimo del 12,63 %, per la durata non superiore ad anni trenta ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27, relativa a « Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative » è sostituito dal seguente:

« I mutui dovranno essere assunti alle migliori condizioni del mercato finanziario, con ammortamento mediante annualità costanti con versamento a rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e di quota interesse al tasso massimo del 12,63 % per la durata non superiore ad anni trenta ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 28 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1975, n. **96.**

Inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione, contributi per la predisposizione di strumenti urbanistici esecutivi per i centri storici e rifinanziamento per l'anno 1975 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 39.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, al fine di favorire la conservazione e la tutela dei valori storico-artistici ambientali e socio-economici dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione, compresi i centri storici, ed il risanamento del patrimonio edilizio esistente nel quadro della pianificazione territoriale, locale e regionale anche in relazione a quanto disposto all'art. 17 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51:

a) assume le iniziative necessarie per la realizzazione dell'inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e dei centri storici. L'inventario terrà conto anche degli obiettivi del censimento biennale dei fabbisogni abitativi del Paese, stabilito all'art. 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) concede ai comuni contributi in capitale per la formazione dei seguenti strumenti urbanistici esecutivi:

piani particolareggiati ai sensi dell'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni;

piani di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni;

piani di lottizzazione dell'ufficio ai sensi del penultimo comma dell'art. 28 della legge 7 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Formazione e attuazione del programma per l'inventario

La giunta regionale, avvalendosi della commissione istituita con deliberazione della giunta regionale n. 12895 del 18 marzo 1975 predispone, d'intesa con la commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma attuativo contenente gli elementi metodologici, i criteri, le fasi, gli enti operatori e le procedure per l'organizzazione dell'inventario di cui al punto *a*) dell'art. 1 della presente legge.

L'attuazione del programma potrà essere affidata mediante apposite convenzioni, ad enti pubblici, università od istituti universitari, istituti pubblici di ricerca e dovrà svolgersi in collaborazione con gli enti locali territoriali e/o loro consorzi.

Art. 3.

Domande

Ai fini della concessione dei contributi di cui alla lettera *b*), dell'art. 1 della presente legge i comuni interessati devono inoltrare domanda alla giunta regionale entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno.

La domanda dovrà essere corredata da una relazione che illustri i motivi della richiesta del contributo e da deliberazione consiliare che specifichi:

gli obiettivi ed i criteri programmatici del piano urbanistico esecutivo anche ai fini dell'applicazione della legge regionale del 15 aprile 1975, n. 51;

il programma degli studi e delle ricerche;

il preventivo dettagliato delle spese complessivamente previste.

Art. 4.

Piani di riparto

I piani di riparto dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge sono predisposti dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 3.

Nell'assegnazione dei contributi saranno privilegiati i comuni:

con popolazione inferiore a 5000 abitanti in condizioni di bilancio deficitario;

che promuovono iniziative per il risanamento degli insediamenti finalizzati al loro uso sociale, anche mediante l'applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ai sensi della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Art. 5.

Entità ed erogazione del contributo

Il contributo di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 della presente legge è concesso in conto capitale nella misura massima dell'80 % della spesa ammessa, verificata dagli uffici tecnici della Regione, e verrà erogato per il 50 % all'avvenuta adozione dello strumento urbanistico esecutivo da parte del consiglio comunale e, per il rimanente 50 %, all'approvazione da parte degli organi regionali competenti.

I contributi sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore all'urbanistica e al piano territoriale, se delegato.

Art. 6.

Rifinanziamento della legge regionale 4 settembre 1973, *n.* 39

Per l'ulteriore applicazione della legge regionale 4 settembre 1973, *n.* 39, *sono concessi contributi in capitale per lire* 1000 milioni complessivi.

Art. 7.

Norma finanziaria

Per la realizzazione dell'inventario e per la concessione dei contributi in capitale previsti all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di lire 1000 milioni.

Per la concessione dei contributi in capitale previsti dallo art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni ugualmente ripartiti per l'erogazione dei contributi previsti al primo e al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 39.

Al finanziamento del complessivo onere di lire 2000 milioni autorizzato dalla presente legge per l'esercizio 1975 si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e con l'istituzione nel medesimo stato di previsione, al titolo II, sezione VI, rubrica 3ª dei seguenti capitoli:

1) 263102, cat. 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale ai comuni per la formazione di strumenti urbanistici esecutivi nei centri storici e per il finanziamento dell'inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e dei centri storici » e con la dotazione di lire 1000 milioni;

2) 263103, cat. 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale a comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per la formazione dei piani regolatori generali, dei programmi di fabbricazione e dei piani per l'edilizia economica e popolare » e con la dotazione di lire 500 milioni;

3) 263104, cat. 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale a comuni e associazioni di comuni aventi per fine la promozione e l'adozione di piani urbanistici intercomunali di carattere generale e settoriale » e con la dotazione di lire 500 milioni.

Art. 8.

Procedura d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 29 aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1975, n. 97.

Assistenza ospedaliera in relazione all'impiego di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello svolgimento dei compiti di assistenza ospedaliera da parte degli ospedali di cui al successivo art. 2, sono assoggettate alla disciplina della presente legge le seguenti attività:

a) la somministrazione di prodotti farmacologici o di altri medicinali, di cui non sia formalmente ammessa la vendita al pubblico, eseguita a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità di introduzione nell'organismo e di rilevazione di effetti;

b) la somministrazione, nei termini sopra precisati, di medicinali regolarmente ammessi alla vendita al pubblico ma impiegati in rilevante difformità rispetto alle indicazioni e alla posologia abituale, ovvero allo scopo di controllarne le indicazioni, la tollerabilità, l'innocuità ed efficacia;

c) l'esecuzione di manovre strumentali, di interventi chirurgici e di prescrizioni mediche non sperimentati, tendenti alla esplorazione di strutture e funzioni organiche a fini diagnostici e di medicina preventiva, curativa o riabilitativa, in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto;

d) l'esposizione ad agenti chimici, chimico-fisici e fisici, comprese le radiazioni ionizzanti e la somministrazione di diete speciali secondo modalità nuove ai fini indicati alla precedente lettera *c)*.

Le attività sopraindicate sono ammesse solo ed esclusivamente se conformi alle finalità di assistenza ospedaliera e sempre che non risultino in contrasto con il diritto alla salute di ogni cittadino, sia degente o in trattamento ambulatorio, sia estraneo all'istituto di cura.

E' vietato ogni trattamento, o pratica, o prolungamento di degenza, che non trovi corrispondenti indicazioni e fondato riscontro nelle specifiche esigenze individuali del soggetto trattato.

Art. 2.

Gli ospedali classificati come ospedali generali e specializzati regionali o provinciali dalla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, compresi quelli totalmente o parzialmente clinicizzati, svolgono nell'ambito dei loro scopi istituzionali, anche in sede extra ospedaliera, attraverso gli istituti, le divisioni, le sezioni speciali di diagnosi e cura, ricerche e indagini scientifiche e medico sociali che comportino l'esecuzione di attività di cui al precedente art. 1, con l'osservanza di quanto disposto dalla presente legge.

In ogni caso, la determinazione di compiere tali ricerche e indagini deve risultare da apposito atto deliberativo adottato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale.

I sanitari ospedalieri possono, per fondati motivi, rifiutarsi di partecipare ai programmi di ricerca deliberati dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio dell'ente ospedaliero può chiedere il parere della commissione consultiva di cui al successivo art. 4.

Le deliberazioni devono contenere l'esplicita indicazione dei motivi, dei presupposti e del programma della ricerca, delle scelte metodologiche e tecniche di esecuzione, dei rischi, nonchè dei dispositivi di protezione predisposti. Inoltre devono essere indicate le garanzie a favore dei pazienti, i criteri di ammissione e di esclusione degli stessi, la competenza del personale, la idoneità dei locali e delle attrezzature per l'esecuzione della ricerca.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti vanno trasmesse entro trenta giorni alla giunta regionale che, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'art. 4, può sospenderne l'esecuzione.

Art. 3.

Spetta al consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri stabilire, caso per caso, i rapporti con le imprese eventualmente interessate alle attività di cui all'art. 1, stipulando apposite convenzioni da approvarsi con atto deliberativo, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale.

I sanitari incaricati di programmare o di eseguire le attività di cui al comma precedente possono avere con le aziende interessate contatti del tipo soltanto tecnico e scientifico.

Alle imprese interessate, che devono risultare in regola con i controlli e gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno rimborsate nella misura e secondo le modalità da stabilirsi nelle convenzioni le spese per il personale, per l'uso delle attrezzature e per il materiale di consumo.

Art. 4.

Allo scopo di favorire la corretta attività di ricerca regolamentata dalla presente legge è costituita presso la Regione una apposita commissione consultiva.

La commissione, su richiesta degli enti ospedalieri e delle imprese eventualmente interessate, esprime entro sessanta giorni motivato parere in merito alla liceità e utilità delle attività programmate.

Le richieste, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) motivazioni scientifiche della ricerca e documentazione della precedente sperimentazione di laboratorio;

b) scelte metodologiche e tecniche e di esecuzione;

c) programma degli interventi e delle attività di ricerca;

d) competenza del personale e idoneità dei locali e delle attrezzature disponibili.

Art. 5.

La commissione di cui all'articolo precedente è presieduta dall'assessore alla sanità della Regione o da un suo delegato ed è composta da undici dottori in medicina e chirurgia, e in particolare da: un medico farmacologo, un farmacologo clinico, tre medici internisti, un ostetrico ginecologo, un pediatra, un chirurgo, un neuropsichiatra, un esperto in biometria, un esperto in medicina legale, nonché da un chimico esperto in analisi, da un biologo, da un fisico, da un farmacista e da un esperto in psicologia.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario alle dipendenze dell'assessore alla sanità della Regione.

Art. 6.

La commissione dura in carica due anni ed è nominata dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare

E' motivo di incompatibilità e di immediata decadenza per i suoi componenti essere titolari a titolo personale o istituzionale di qualsivoglia interesse o rapporto di lavoro e di consulenza con imprese industriali o commerciali di prodotti farmaceutici, biologici, chimici e dietetici, di attrezzature e presidi medico-chirurgici, nonché di qualsiasi altra attività che possa comunque turbare la serenità del giudizio in ordine all'espletamento dei propri compiti.

Sulla incompatibilità si pronuncia la giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 29 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1975, n. 98.

Interventi regionali per il rinnovo e l'ampliamento del parco autobus.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di favorire il rinnovo e l'ampliamento del materiale rotabile per gli autoservizi pubblici di linea di interesse regionale, la Regione concede contributi per l'accesso alla locazione finanziaria di autobus di nuova immatricolazione, collaudati per servizi di linea urbani ed extraurbani, con l'osservanza delle modalità e delle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

Condizioni per i contributi

La giunta regionale, mediante apposita convenzione da approvarsi d'intesa con la competente commissione consiliare, è autorizzata a dare incarico alla Finlombarda S.p.a. di promuovere e organizzare in forma unitaria gli adempimenti necessari per la locazione finanziaria degli autobus alle imprese concessionarie di autoservizi pubblici di linea.

In tale convenzione dovranno essere definite:

a) le o la società che possono effettuare la locazione finanziaria degli autobus medesimi alle imprese concessionarie;

b) le tipologie, i prezzi e le modalità di fornitura degli autobus per i quali sono ammessi i contributi della presente legge;

c) i canoni, le scadenze, le condizioni e le clausole dei contratti di locazione finanziaria.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la fidejussione regionale per le obbligazioni derivanti alle imprese locatarie dai contratti di locazione finanziaria di cui al presente articolo.

Art. 3.

Contributi

I contributi previsti dalla presente legge, sono destinati alle imprese pubbliche o private esercenti autoservizi pubblici di linea di interesse regionale, incluse nel piano di riparto di cui al successivo art. 5.

Essi consistono:

a) in un contributo «una tantum» a titolo di anticipo sui canoni di locazione finanziaria pari al 20 % del prezzo comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, convenuto con le società costruttrici per ciascun nuovo autobus;

b) in un contributo nella misura del 30 % del canone annuo di locazione per ciascun autobus da erogarsi con scadenze trimestrali.

Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma precedente, la Regione si avvale della Finlombarda S.p.a., secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Domande di contributo

Le domande per l'ammissione alla locazione finanziaria ed ai contributi di cui al precedente art. 3 devono essere presentate alla giunta regionale dalle imprese di cui al precedente art. 1 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono contenere l'indicazione del numero e dei tipi di autobus per i quali si intende procedere a locazione finanziaria, l'elenco degli autobus da sostituire o, in caso di ampliamento del parco, le linee sulle quali i nuovi autobus verranno immessi, nonchè le caratteristiche di esercizio delle linee stesse.

La domanda deve essere corredata dal programma di rinnovo del parco autobus aziendale e dagli altri dati in ordine al servizio ed alla gestione che l'assessorato competente riterrà di richiedere.

La domanda presentata da aziende municipalizzate deve essere corredata dalla deliberazione di approvazione dell'ente locale.

Art. 5.

Criteri di priorità e piano di riparto dei contributi

Per l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, costituiscono criteri di priorità:

a) i programmi presentati da consorzi di comuni nel quadro della riorganizzazione dei trasporti dei rispettivi bacini;

b) i programmi di ampliamento del parco mobile, connessi all'estensione dei servizi gestiti da imprese pubbliche o a partecipazione pubblica;

c) l'età di prima immatricolazione dei veicoli che si intendono sostituire: la giunta regionale è autorizzata a stabilire una data massima di anzianità dei veicoli in circolazione, subordinando al rispetto di questa disposizione la concessione di contributi e delle sovvenzioni di esercizio alle imprese concessionarie;

d) la necessità di soddisfare in termini qualitativi e quantitativi il fabbisogno dei veicoli previsti nell'ambito dei programmi di esercizio prevalentemente interessati da movimenti pendolari.

La giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo utile per la presentazione delle domande, approva, di intesa con la competente commissione consiliare, il piano di assegnazione degli autobus alle singole imprese.

Il piano di assegnazione degli autobus ha valore di provvedimento di concessione dei contributi relativi.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessorato competente se delegato, secondo quanto verrà stabilito nella convenzione tra Regione e Finlombarda S.p.a. di cui al precedente art. 3.

La mancata stipulazione del contratto di locazione finanziaria da parte delle imprese concessionarie indicate nel piano di assegnazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma precedente comporta la decadenza del contributo.

Art. 6.
Norme generali

La locazione finanziaria di cui alla presente legge dovrà prevedere le seguenti condizioni:

1) il diritto da parte degli enti pubblici subentranti, nel caso di revoca, riscatto o mancato rinnovo delle concessioni, di rilevare, in quote proporzionali al servizio oggetto dei provvedimenti, il materiale mobile in locazione finanziaria.

Tale diritto si eserciterà secondo le modalità di cui allo ultimo comma del presente articolo;

2) il diritto di subingresso nel contratto di locazione finanziaria e nella facoltà di riscatto dell'autobus, da parte della Regione, direttamente o a mezzo di enti da essi indicati, rispettivamente in caso di inadempienza del locatario per almeno due rate del canone di locazione o di mancato esercizio della facoltà di riscatto da parte del locatario al termine del periodo di locazione;

3) nel caso di subingresso da parte della Regione o degli enti da essi indicati l'estinzione degli eventuali diritti della impresa locataria per le rate di canone già corrisposte;

4) il diritto della Regione a rivalersi delle somme erogate alle imprese a seguito delle fidejussioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, mediante compensazione con quanto dovuto all'impresa locataria per contributi o sovvenzioni di esercizio;

5) l'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'impresa locataria non prima che sia trascorso il periodo base di locazione stabilito in sette anni, e qualora non si siano verificate le condizioni di cui al precedente punto 1).

La Regione può, al termine della locazione finanziaria, mediante ricorso al conservatore del pubblico registro automobilistico, iscrivere i contributi concessi in base alla presente legge sulla carta di circolazione e sul foglio complementare.

Nel caso in cui l'impresa locataria abbia esercitato l'opzione di cui al punto 5) del presente articolo l'eventuale alienazione dei veicoli è soggetta ad autorizzazione della Regione.

In tutti i casi di cessione a terzi, entro tre anni dalla data del riscatto, di un autobus finanziato con la presente legge e già riscattato, il concessionario dovrà restituire alla Regione i contributi ottenuti in base alla presente legge.

Nel caso in cui la Regione o i comuni e le province o loro consorzi intendessero avvalersi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, punto 1), durante il corso della locazione finanziaria, ai fini dell'indennizzo degli autobus acquisiti con le agevolazioni di cui alla presente legge, sarà riconosciuto a favore del concessionario il 60 % del valore di mercato dell'usato da determinarsi in base a perizia, al netto del valore attuale dei canoni di locazione e del valore residuo non ancora corrisposti.

Art. 7.
Norma finanziaria

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati, per l'anno 1975 la spesa di lire 2000 milioni e per l'anno 1976 il limite di impegno di lire 650 milioni, per la concessione, rispettivamente, dei contributi « una tantum » e annuali di cui ai punti a) e b) del precedente articolo.

Al finanziamento dell'onere di lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio 1975 si provvede mediante riduzione rispettivamente per lire 300 milioni e per lire 1.700 milioni delle dotazioni del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritti ai capitoli 281100 e 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

Al finanziamento dell'onere di lire 650 milioni a carico dell'esercizio 1976 e successivi, si provvede con quota della minore spesa di lire 1.700 milioni derivante a decorrere dall'anno 1976 in conseguenza della cessazione dell'impegno assunto con la presente legge per l'anno 1975 sul cap. 281101.

All'eventuale onere derivante alla Regione a seguito della prestazione della garanzia fidejussoria prevista dall'ultimo comma del precedente art. 2, si farà fronte, come pure specificato al punto 4) del precedente art. 6, mediante compensazione con quanto dovuto dalla Regione per contributi e sovvenzioni di esercizio di cui alle leggi regionali concernenti « Interventi per la riorganizzazione degli autoservizi di interesse regionale ».

Art. 8.
Norma finanziaria

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del cap. 281100 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » è ridotta dell'importo di lire 300 milioni;

la dotazione del cap. 281101 « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » è ridotta dell'importo di lire 1.700 milioni;

al titolo I, sezione VI, rubrica 6ª, è istituito, per memoria, il cap. 166109, con la denominazione « Oneri eventuali derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale, in favore delle imprese esercenti autoservizi pubblici di linea, per le obbligazioni loro derivanti dai contratti di locazione finanziaria di nuovi autobus » (*spese obbligatorie*);

il predetto cap. 166109 viene incluso nell'elenco n. 1 — Spese obbligatorie e d'ordine — allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 e approvato con l'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 4;

al titolo II, sezione V, rubrica 5ª, è istituito il cap. 265115, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale in favore delle imprese pubbliche e private esercenti autoservizi pubblici di linea per l'acquisizione di nuovi autobus mediante locazione finanziaria » e con la dotazione di lire 2.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II, sezione VI, rubrica 5ª, verrà istituito il cap. 265116, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in annualità in favore delle imprese pubbliche e private esercenti autoservizi pubblici di linea, sui canoni di locazione relativi ai nuovi autobus acquisiti mediante locazione finanziaria assistita da contributo regionale - 1ª delle sette annualità del limite di impegno di lire 650 milioni ».

Analoghi capitoli verranno iscritti negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1977 al 1982.

Le spese come sopra autorizzate potranno essere impegnate entro il 31 dicembre 1976.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 30 aprile 1975*).

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1975, n. **99**.

Integrazione di spesa per l'assistenza farmaceutica ai sensi della legge regionale n. 29 dell'11 agosto 1973.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 11 agosto 1973, n. 29, concernente « Estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali, pensionati o in età da pensione, ed ai familiari a carico » è autorizzata, per l'anno 1975, l'ulteriore spesa di lire 900 milioni cui si fa fronte con altrettanto importo del provento spettante alla Regione a titolo di sconto sui prezzi dei medicinali forniti agli aventi diritto all'assistenza negli anni 1974 e 1975.

Art. 2.

Al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *stato di previsione dell'entrata*:

al titolo III, categoria IV, rubrica 1ª, è istituito il capitolo 341112 con la denominazione « Provento derivante dallo sconto sui prezzi dei medicinali agli aventi diritto all'assistenza farmaceutica ai sensi della legge regionale 11 agosto 1973, n. 29 » con la dotazione di lire 900 milioni;

b) *stato di previsione della spesa*:

la dotazione del cap. 152200 « Spese per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali, pensionati o in età di pensione ed ai familiari a carico », è incrementata dell'importo di lire 900 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 30 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1975, n. **100**.

Fondo per la concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove lo sviluppo della personalità dei cittadini privi della vista e assicura loro le indispensabili forme di assistenza per la specifica minorazione, avvalendosi dell'opera dell'Unione italiana ciechi. In particolare interviene:

a) per assicurare un programma organico di provvidenze a favore della categoria tenendo conto delle condizioni di bisogno e delle particolari esigenze derivanti dalla cecità;

b) perchè venga attuato da parte dell'Unione italiana ciechi un censimento periodico inteso ad accertare il numero effettivo dei privi della vista, nonchè la loro condizione socio-economica, anche in relazione alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la sanità;

c) perchè siano svolti adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità;

d) per la promozione di servizi atti a favorire l'educazione e l'istruzione professionale dei ciechi e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della Regione;

e) per la ricerca tiflologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiale e apparecchiature speciali ad uso dei non vedenti;

f) per ogni altra utile attività promozionale sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonchè per l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali esigenze dei privi della vista.

Art. 2.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente, è autorizzata per l'anno finanziario 1975 la spesa di lire 100 milioni da erogare, a titolo di contributo, con decreto del presidente della giunta regionale alla presidenza del consiglio regionale lombardo dell'Unione italiana ciechi, per l'ulteriore riparto come segue:

a) il 10 % al consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi per le attività promozionali e organizzative di carattere generale;

b) il rimanente 90 %, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei ciechi rappresentati, alle nove sezioni provinciali operanti nella Regione.

Art. 3.

Il consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi deve presentare il programma delle attività che intende svolgere nello anno successivo, distinto per ciascuna sezione provinciale entro il 30 settembre di ogni anno alla giunta regionale della Lombardia ed entro il 30 giugno di ogni anno il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, debitamente approvato dalla assemblea dei soci.

La giunta regionale laddove riscontri difformità rispetto agli scopi e alle finalità della presente legge, invita il consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi a rettificare il programma annuale di attività.

Relativamente all'esercizio in corso il programma di cui ai commi precedenti può essere presentato nei termini di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni per l'anno 1975, si provvede con riduzione per pari importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

Nel medesimo stato di previsione al titolo I, sezione V, rubrica 3ª, è istituito il cap. 153103, categoria 3ª, con la denominazione « Contributi al consiglio regionale e alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi » e con la dotazione di lire 100 milioni.

All'eventuale rifinanziamento della presente legge per gli anni successivi, si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 30 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1975, n. **101.**

Concessione di fidejussione a garanzia di aperture di credito agli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede, a richiesta degli enti ospedalieri della Lombardia, fidejussioni a garanzia di nuove aperture di credito concesse dai rispettivi tesorieri o da altri istituti di credito a titolo di anticipazione finanziaria sui crediti vantati dagli enti medesimi a tutto il 31 dicembre 1974 nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

La garanzia fidejussoria è concessa con deliberazione della giunta regionale nel limite dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e per importo non superiore al 60 % dell'ammontare dei crediti stessi coperti dall'impegno assunto dallo Stato ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, dedotto delle somministrazioni ottenute all'atto dell'apertura di credito.

L'ammontare complessivo dell'esposizione derivante dalle garanzie fidejussorie concesse non può essere superiore allo importo di lire 50.000 milioni per quota capitale, interessi, spese ed oneri accessori.

La giunta regionale, con le deliberazioni di cui al primo comma, determinerà i limiti temporali della garanzia regionale, le modalità per l'eventuale riduzione graduale ed ogni altra condizione alla quale opererà la garanzia medesima.

Art. 3.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 viene istituito « per memoria » al titolo I, sezione V, rubrica 2ª, categoria 7ª, cap. 152111, con la denominazione « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale sulle aperture di credito ottenute dagli enti ospedalieri per il pagamento dei debiti contratti verso fornitori e del trattamento dovuto ai dipendenti a tutto il 31 dicembre 1974 » (*spesa obbligatoria*).

Il predetto cap. 152111 viene incluso nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 4.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 30 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1975, n. **102.**

Gestione pubblica dei servizi di navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di riorganizzare il servizio di navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo, la regione Lombardia promuove la costituzione di un consorzio volontario degli enti locali interessati cui sarà affidata la gestione del servizio mediante concessione a titolo definitivo ai sensi dell'art. 225 del codice della navigazione e degli articoli 99 e seguenti del relativo regolamento (navigazione interna), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1949, n. 631.

Art. 2.

Affidamento provvisorio

La giunta regionale è autorizzata ad affidare, per conto della Regione alla gestione governativa dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, l'esercizio della navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo.

La convenzione stabilirà le modalità per l'assunzione da parte della Regione degli oneri derivanti dall'eventuale disavanzo di esercizio.

Art. 3.

Materiale natante ed attrezzature di esercizio

La giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione, in comodato, della gestione governativa laghi il materiale natante e le attrezzature di esercizio necessari a garantire il servizio, provvedendo anche mediante locazione provvisoria del materiale natante ed attrezzature appartenenti al titolare della precedente gestione dei servizi, salva la facoltà della Regione di decidere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di acquistare il materiale stesso e le attrezzature ritenute idonee.

Art. 4.

Coordinamento dei servizi

La Regione provvederà, d'intesa con gli enti locali interessati, a disciplinare con apposito regolamento il coordinamento del servizio pubblico di navigazione non di linea in conto terzi, con il servizio pubblico di linea.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua corrente di lire 130 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione della dotazione del cap. 166101, relativo a « Sovvenzioni per l'esercizio di tramvie, filovie ed autolinee sostitutive ».

Limitatamente all'anno 1975, l'autorizzazione di spesa di cui sopra è ridotta a lire 90 milioni, in relazione al disposto del precedente art. 2.

Allo stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del cap. 166101 « Sovvenzioni per l'esercizio di tramvie, filovie ed autolinee sostitutive » è ridotta di lire 90 milioni;

al titolo I, sezione VI, rubrica 6ª, è istituito il cap. 166108, categoria II, con la denominazione « Spese per la gestione dei servizi di navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo » e con la dotazione di lire 90 milioni.

Analogo capitolo verrà iscritto negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali per gli anni 1976 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 20 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 28 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1975, n. **103**.

Delega di funzioni amministrative in materia di turismo alle amministrazioni provinciali e comunali.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lombardia, in attesa del definitivo assetto dell'organizzazione turistica periferica, dell'approvazione del piano turistico regionale, dell'individuazione delle aree turistiche nel territorio regionale e della regolamentazione delle competenze specifiche in materia di turismo, ai sensi dell'art. 69 dello statuto delega alle amministrazioni provinciali ed alle amministrazioni comunali le funzioni amministrative di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 2.

Sono delegate alle amministrazioni provinciali:

a) la nomina del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti degli enti provinciali per il turismo, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1960, n. 1044, modificato dall'art. 3 della legge 2 novembre 1964, n. 1169;

b) lo scioglimento e la ricostituzione del consiglio di amministrazione degli enti provinciali per il turismo.

Art. 3.

Sono delegate ai comuni, sede di azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo:

a) la nomina del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1960, n. 1042, modificato dall'art. 3 della legge 2 novembre 1964, n. 1169;

b) lo scioglimento e la ricostituzione del consiglio di amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 29 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1975, n. **104**.

Finanziamento del piano asili-nido 1974 e integrazione alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39 « Disposizione di attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili-nido ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione del piano regionale degli asili-nido per l'anno 1974, di cui alle leggi regionali 22 dicembre 1972, n. 39 e 30 giugno 1974, n. 34, è autorizzata la spesa di L. 6.987.351.665 per la concessione di contributi in capitale per la costruzione e il riattamento di fabbricati e per la gestione di asili-nido e micro-nidi.

Art. 2.

Alla spesa come sopra autorizzata si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa regionale 1974 al cap. 252100 per lire 3.000 milioni, nello stato di previsione della spesa 1975 al cap. 252108 per lire 2.300 milioni e, per l'ulteriore somma occorrente di L. 1.687.351.665 con utilizzo di altrettanta quota dell'entrata di L. 2.084.482.885 derivante dall'accertamento del maggior importo assegnato alla Regione per gli anni 1973 e 1974 sul fondo nazionale per gli asili-nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 3.

Al bilancio regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

stato di previsione dell'entrata:

al titolo IV, categoria III, rubrica 1ª, è istituito il capitolo 431108 con la denominazione « Maggior quota regionale del fondo nazionale per gli asili-nido per gli anni 1973-74 (legge 6 dicembre 1974, n. 1044) », con la dotazione di L. 2.084.482.885;

stato di previsione della spesa:

al titolo II, sezione V, rubrica 2ª, è istituito il cap. 252109, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale a comuni e consorzi di comuni per la costruzione e la gestione di asili-nido e micro-nidi per l'anno 1974 (integrazione del fondo di competenza, derivante dalla maggiore quota regionale sul fondo nazionale per gli anni 1973 e 1974) », con la dotazione di L. 2.084.482.885.

Le spese come sopra autorizzate potranno essere impegnate negli anni successivi ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4.

Alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39, è aggiunto il seguente art. 9-*bis*:

« Al fine di accelerare le procedure di esecuzione per le opere di costruzione, ampliamento e riattamento di asili-nido e micro-nidi, assistite dal contributo regionale di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 25, 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24 ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 30 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1975, n. **105**.

Interventi regionali per l'agevolazione del finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per l'acquisizione delle aree in attuazione di piani di zona per l'edilizia economica e popolare e dell'art. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, approvati od adottati e trasmessi per l'approvazione, nonchè per la attuazione dei piani particolareggiati di cui all'art. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni, loro consorzi e ad enti da essi incaricati:

a) contributi in conto capitale e in annualità per l'acquisizione, ai sensi del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, delle aree necessarie per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale e delle aree per le relative opere di urbanizzazione;

b) contributi in annualità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modifiche ed integrazioni e per le opere di carattere generale occorrenti ad allacciare le aree comprese nei piani di zona ai pubblici servizi;

c) fidejussioni sui mutui anche se non fruenti dei contributi in annualità previsti dalla presente legge.

I benefici di cui al precedente comma si estendono anche all'attuazione dei programmi costruttivi localizzati ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando l'area sia individuata ai fini della realizzazione di interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della Regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, compresi gli interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo previsti dai piani particolareggiati di iniziativa pubblica, approvati od adottati e trasmessi per l'approvazione, che comportino l'acquisto di edifici.

Art. 2.

La misura e la durata dei contributi sono stabilite dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente in sede di formulazione del piano di riparto dei contributi di cui alla presente legge, secondo i criteri di cui al successivo art. 4. I contributi in conto capitale possono essere concessi anche fino alla totale copertura dei costi e, per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di zona ex lege 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le previsioni e nei limiti del programma poliennale di attuazione di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi in annualità sono concessi per mutui contratti o da contrarsi con la Cassa di depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con sezioni autonome per il finanziamento delle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità e con altri enti finanziari. La misura e la durata di tali contributi sono stabilite, fino al limite massimo di quindici anni, dalla giunta regionale, tenendo conto della durata del mutuo, del tasso di interesse, dei diritti, commissioni, eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, spese accessorie, oneri fiscali e vari, globalmente richiesti dagli enti mutuanti per la concessione e l'erogazione del mutuo stesso.

Art. 3.

Per beneficiare dei contributi di cui alla presente legge gli enti interessati debbono inoltrare alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno domanda corredata:

1) dal programma poliennale, ai sensi dell'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni; ovvero deliberazione di localizzazione dei programmi costruttivi di cui all'art. 51 della stessa legge corredata della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 27 giugno 1974, n. 247;

2) da una breve relazione illustrativa dello stato di attuazione del piano di edilizia economica e popolare o del piano particolareggiato e delle previsioni di attuazione degli stessi con l'indicazione degli interventi di edilizia abitativa richiesti specificando i soggetti promotori;

3) da una relazione sulla situazione del bilancio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente;

4) dalla dichiarazione relativa ai mutui già ottenuti per l'attuazione del piano di zona o, qualora i mutui stessi fossero in corso di definizione, dall'assenso dell'istituto mutuante.

Art. 4.

I piani di riparto dei contributi e delle garanzie fidejussorie di cui alla presente legge, predisposti in attuazione degli indirizzi programmatici in materia di edilizia residenziale, statale e regionale, sono approvati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare entro il 31 marzo di ogni anno.

Nella formazione del piano di riparto saranno privilegiati gli interventi:

previsti in zone depresse, montane o comunque interessate da esigenze di sviluppo;

relativi ad aree da concedere in diritto di superficie;

relativi alla ristrutturazione, risanamento e restauro conservativo del patrimonio edilizio esistente;

che fruiscono di altri finanziamenti statali o regionali;

per cui siano stati concessi mutui da parte della Cassa depositi e prestiti in attuazione degli articoli 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'approvazione del piano di riparto vale come provvedimento di concessione del contributo e delle garanzie fidejussorie richieste.

Art. 5.

I contributi in conto capitale sono erogati agli enti interessati entro quarantacinque giorni dalla decorrenza del termine di notificazione agli espropriandi dell'indennità provvisoria di espropriazione di cui all'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

I contributi in annualità sono erogati direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento del mutuo.

I contributi di cui alla presente legge sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato; essi disporranno anche la revoca dei contributi in caso di mancato realizzo dell'intervento entro i termini previsti dal decreto di concessione, salvo proroga.

Le garanzie fidejussorie regionali sono prestate con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, agli istituti mutuanti all'atto della stipulazione del mutuo.

Alle opere fruenti del contributo o delle agevolazioni di cui alla presente legge si applicano le procedure di cui alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 30.

Art. 6.

I contributi regionali debbono essere rimborsati alla giunta regionale dagli enti beneficiari entro trenta giorni dall'incasso da parte dei comuni o loro consorzi del prezzo di cessione di ogni singolo lotto, secondo le modalità dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Tale rimborso dovrà comunque avvenire entro tre anni dalla data del decreto di erogazione dei contributi di cui al precedente art. 5.

Tale termine potrà essere prorogato con decreto del presidente della giunta regionale su motivata richiesta del comune interessato, sentita la competente commissione consiliare, limitatamente alle zone afferenti i lotti per i quali non è stato possibile perfezionare l'atto di cessione.

Art. 7.

Per la prima applicazione della presente legge le domande di contributo dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore e il piano di riparto dovrà essere predisposto entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande stesse.

Art. 8.

I sindaci dei comuni, i presidenti delle comunità montane e dei consorzi di comuni, sono delegati ad esercitare le funzioni amministrative regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di procedimenti espropriativi relativi agli interventi previsti dalla presente legge, limitatamente ai provvedimenti per l'autorizzazione dell'accesso agli immobili per la redazione dello stato di consistenza e l'esecuzione delle misurazioni e rilievi.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 sono autorizzati la spesa di lire 1.400 milioni ed il limite di impegno di lire 400 milioni. Al finanziamento del complessivo onere di lire 1.800 milioni si provvede per lire 1.000 milioni mediante parziale utilizzazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, della residua disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto al cap. 281101 del bilancio regionale 1974 e per lire 800 milioni mediante riduzione dello stanziamento dell'omonimo « Fondo globale » iscritto al cap. 281101 del bilancio 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975, al titolo II, sezione IV, rubrica 1ª, sottorubrica «Acquisizione e urbanizzazione di aree per edilizia residenziale», sono istituiti:

il cap. 241200, categoria X, con la denominazione «Contributi in capitale a comuni e loro consorzi per l'acquisizione delle aree necessarie per gli interventi di edilizia residenziale e per le relative opere di urbanizzazione» e con la dotazione di lire 1.400 milioni;

il cap. 241201, categoria X, con la denominazione «Contributi in annualità sugli interessi dei mutui contratti da comuni e loro consorzi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e per quelle di carattere generale occorrenti per l'allacciamento ai pubblici servizi delle aree comprese nei piani di zona - 1ª delle quindici annualità del limite di impegno di lire 400 milioni» e con la dotazione di lire 400 milioni.

Le annualità conseguenti verranno iscritte negli stati di previsione dei singoli bilanci regionali di competenza ed al loro finanziamento si provvederà con quota parte dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1970, n. 281.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nello esercizio di competenza potranno essere utilizzate non oltre il 31 dicembre 1977.

Art. 10.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 e successivi viene istituito «per memoria» al titolo I, sezione IV, rubrica 2ª, il cap. 142200, categoria VII, con la denominazione «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale su mutui contratti da comuni e loro consorzi e da altri enti pubblici locali per il finanziamento delle opere di urbanizzazione e di quelle a carattere generale occorrenti per l'allacciamento ai pubblici servizi delle aree comprese nei piani di zona» (*spese obbligatorie*). Il predetto capitolo 142200 viene incluso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, relativo a «spese obbligatorie e d'ordine», approvato con l'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 4.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 28 *aprile* 1975).

(7651)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 1975, n. 26.

Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza aperta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 5 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui al capo II del titolo I della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, concernente: «Interventi per agevolare l'assistenza aperta a favore di persone anziane», è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 200.000.000 a partire dall'esercizio finanziairo 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa in misura di L. 200.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 4, titolo I, capo II, della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, dopo la parola «Consorzi», sono aggiunte le parole «nonché dagli Enti di cui alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62».

Il secondo comma del citato art. 4 viene sostituito dal seguente: «Il contributo provinciale non potrà superare la misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per ciascuna iniziativa».

Art. 3.

All'art. 5 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, titolo I, capo II, dopo le parole «Assemblea consorziale» vengono aggiunte le seguenti parole «o organo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62».

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazoni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - cat. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 200.000.000

In aumento:

Cap. 1750 - cat. III. — Interventi per agevolare l'assistenza a favore di persone anziane (leggi provinciali 19 agosto 1973, n. 28, titolo I, capo II e 30 novembre 1974, n. 40) . . . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 luglio 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 1975, n. 27.

Istituzione della consulta provinciale dell'emigrazione ed interventi a favore degli emigrati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 5 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle sue attribuzioni, opera per rimuovere le cause dell'emigrazione e nel contempo, nel quadro di una politica volta a rinsaldare i rapporti fra i lavoratori emigrati e la terra trentina nonché a favorirne il rientro, promuove forme di solidarietà e di tutela a favore dei lavoratori stessi e delle loro famiglie.

Capo II

CONSULTA PROVINCIALE DELL'EMIGRAZIONE

Art. 2.

Istituzione e nomina della consulta

Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge è istituita presso la giunta provinciale la consulta provinciale dell'emigrazione.

La consulta è nominata con deliberazione del consiglio provinciale all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per la durata della stessa. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso della legislatura, taluno dei componenti debba essere sostituito.

Nella prima applicazione della presente legge, la consulta provinciale dell'emigrazione sarà nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 3.

Composizione della consulta

La consulta provinciale dell'emigrazione è composta da:

a) un assessore designato dalla giunta provinciale con funzioni di presidente;

b) un rappresentante di ciascun comprensorio, designato dalla giunta comprensoriale; qualora il comprensorio non risulti costituito, alla designazione provvede la giunta provinciale, sentiti i sindaci interessati;

c) diciotto rappresentanti degli emigrati, almeno dodici dei quali lavorino all'estero da oltre tre anni, designati dagli enti e associazioni, con sede nella provincia, e che operano a favore dell'emigrazione da almeno due anni;

d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) quattro membri designati dagli istituti di patronato e assistenza sociale che maggiormente si occupano dell'assistenza agli emigrati;

f) un membro designato dalla C.C.I.A.A. in rappresentanza dei settori economici;

g) un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a tal fine autorizzato dall'amministrazione di appartenenza;

h) da due consiglieri provinciali, di cui uno di minoranza.

La consulta elegge nel proprio seno un vicepresidente.

Art. 4.

Compiti della consulta

La consulta provinciale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno dell'emigrazione nelle sue cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della provincia, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con tutti gli organi che a livello provinciale, regionale e nazionale sono preposti ai problemi dell'emigrazione;

b) esprime pareri sui problemi concernenti l'emigrazione;

c) propone l'organizzazione di conferenze o convegni di studio su problemi dell'emigrazione, l'adozione di provvedimenti ed iniziative a tutela degli emigrati e delle loro famiglie nell'ambito delle competenze della provincia; nel contempo segnala la opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione e, tramite la Regione, provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie;

d) esprime parere in ordine ai criteri di applicazione delle provvidenze disposte dalla provincia autonoma a favore degli emigrati; formula proposte per la designazione di rappresentanti degli emigrati all'estero negli enti ed organismi pubblici che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione;

e) propone interventi da effettuare presso gli organi competenti al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte degli emigrati.

Art. 5.

Comitato

La consulta provinciale dell'emigrazione elegge nel proprio seno un comitato di sei membri. A tal fine ciascun membro della consulta può esprimere il proprio voto per non più di tre nominativi.

Il presidente della consulta fa parte di diritto del comitato e lo presiede.

Il comitato elegge nel proprio seno un vicepresidente.

Art. 6.

Compiti del comitato

Spetta al comitato di cui al precedente articolo la predisposizione dell'ordine dei lavori da sottoporre all'esame della consulta provinciale dell'emigrazione, l'istruzione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno nonché l'effettuazione, su incarico della consulta, di studi e ricerche relativi a particolari problemi.

Art. 7.

Funzionamento della consulta e del comitato

La consulta provinciale dell'emigrazione è convocata dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta della giunta provinciale o di almeno sette dei componenti la consulta stessa.

Il comitato è convocato dal presidente in relazione all'andamento dei lavori della consulta.

Le adunanze della consulta e quelle del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente potrà invitare a partecipare ai lavori della consulta o del comitato, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti o amministrazioni interessati agli argomenti posti in esame.

Le funzioni di segretario della consulta e del comitato sono svolte da un dipendente della provincia.

Ai componenti della consulta e del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 8.

Regolamento

La consulta provinciale dell'emigrazione ed il comitato svolgono la loro attività in base ad un regolamento che verrà predisposto dalla consulta stessa e sarà approvato dalla giunta provinciale.

Capo III

INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 9.

Concorsi nelle spese ed indennità

La giunta provinciale potrà erogare ai lavoratori trentini emigrati all'estero e alle loro famiglie, i seguenti benefici:

a) concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari da lavoratori emigrati all'estero che rientrino definitivamente in provincia dopo almeno due anni di assenza o per accertata invalidità;

b) indennità di prima sistemazione, qualora sussistano le condizioni di cui alla precedente lettera *a*);

c) rimborso delle spese sostenute per la traslazione nella provincia di salme di lavoratori e loro familiari emigrati allo estero ed ivi deceduti, per la parte eventualmente non coperta da enti o istituzioni pubbliche.

Il concorso di cui alla lettera *a*), per quanto attiene alle spese di viaggio, sarà determinato, a prescindere dal mezzo usato, in misura non superiore al 75 % del costo del biglietto ferroviario di seconda classe, rispettivamente non superiore al 50% del costo del biglietto in aereo o in nave in classe turistica qualora tali mezzi di trasporto risultino i soli utilizzabili o comunque meno onerosi del viaggio in ferrovia. I criteri sopra indicati potranno essere impiegati anche congiuntamente, ove ne ricorrano le condizioni. Per le spese di trasporto delle masserizie il concorso sarà invece determinato in misura non superiore al 50 % della spesa documentata.

L'indennità di cui alla lettera *b*) non potrà superare l'importo di L. 500.000 e non essere inferiore a L. 250.000.

Art. 10.

Emigrati in Cile

Ai lavoratori trentini già emigrati in Cile e rientrati in Italia nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1960 e la data di entrata in vigore della presente legge, potrà essere concesso uno speciale contributo di solidarietà da determinarsi in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare. A tal fine sarà tenuto conto delle unità che componevano il nucleo alla data del rientro, sempre che non abbiano cessato di farne parte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Potrà essere inoltre corrisposto un sussidio per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie effettivamente sostenute.

Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per la applicazione del presente articolo.

Capo IV

INTERVENTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE GENERALE

Art. 11.

Interventi per iniziative sociali e culturali

La giunta provinciale, sentito il parere della consulta o del comitato da essa espressamente delegato, è autorizzata a sostenere spese per incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

Art. 12.

Provvidenze per la stampa specializzata

La giunta provinciale, sentito il parere della consulta o del comitato da essa espressamente delegato, è autorizzata a sostenere spese per la redazione, la stampa e la diffusione di notizie, pubblicazioni e bollettini di informazione che si propongano di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra di origine.

Art. 13.

Sovvenzioni ad enti e associazioni

La giunta provinciale, sentito il parere della consulta o del comitato da essa espressamente delegato, è autorizzata ad erogare sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni, aventi sede nella provincia, che svolgano, da almeno due anni, compiti assistenziali e sociali, culturali e formativi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

Alla concessione delle sovvenzioni si provvede con deliberazione della giunta provinciale.

Gli enti, associazioni ed istituzioni che intendono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente articolo sono tenuti a presentare alla giunta una dettagliata relazione concernente il programma di attività per l'esercizio a cui la sovvenzione si riferisce.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 14.

Per i fini di cui agli articoli 1, 9, 11, 12 e 13 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975;

L. 110.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Per i fini di cui all'art. 10 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975;

L. 70.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 15.

Alla copertura dell'onere di L. 180.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 14 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede nel modo seguente:

per L. 100.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 80.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap 2950 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7, ultimo comma, della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2950 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - cat. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio	L.	81.000.000
Cap. 2960 - cat. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	100.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	181.000.000

In aumento:

Cap. 50 - cat. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	1.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1540 - cat. III. — Provvidenze a favore degli emigrati ai sensi degli articoli 1, 9, 11, 12 e 13 della legge provinciale concernente «Istituzione della consulta provinciale dell'emigrazione ed interventi a favore degli emigrati»	»	30.000.000
Cap. 1560 - cat. III. — Fondo per la concessione di contributi di solidarietà ai lavoratori trentini già emigrati in Cile e rientrati in Italia, ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale concernente «Istituzione della consulta provinciale dell'emigrazione ed interventi a favore degli emigrati»	»	150.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	L.	181.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 luglio 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 1975, n. 28.

Disciplina degli organi consultivi competenti ad esprimere parere su opere inerenti a materie di competenza provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 5 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sui progetti di massima od esecutivi, di importo non superiore ai 125 milioni, concernenti lavoro da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi, e sui progetti di lavori per i quali le vigenti disposizioni richiedono i pareri di organi consultivi singoli o collegiali anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo, deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo:

a) dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici per tutte le opere che non rientrino nei settori indicati alle successive lettere;

b) del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura per le opere concernenti la materia dell'agricoltura;

c) del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste per le opere concernenti la materia delle foreste.

La giunta provinciale, su proposta del titolare della funzione consultiva, può designare funzionari tecnici di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata ad esprimere il parere di cui alle lettere precedenti, nell'ambito delle specifiche attribuzioni ad essi demandate e delle circoscrizioni territoriali ad essi eventualmente assegnate;

d) di una commissione composta dei seguenti membri fissi:

1) l'ingegnere dell'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici preposto, per la parte tecnica, ai servizi di vigilanza e tutela sugli enti locali, con funzioni di presidente;

2) il medico provinciale;

3) un ingegnere dell'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici, per le opere che comportino, oltre a quella tecnica, una valutazione di ordine sanitario o igienico sanitario, quali, in particolare, ospedali, istituti di cura, di assistenza e beneficienza pubblica, asili nido, stabilimenti termali, ambulatori, laboratori di analisi, fognature, impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi, mattatoi, cimiteri, piscine e bagni pubblici.

Sono chiamati a far parte della commissione, di volta in volta, quali membri aggiunti, per la trattazione di oggetti che abbiano relazione con i settori di rispettiva competenza:

un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato alle attività sociali e sanità addetto al settore dell'assistenza ed attività sociali;

un funzionario della carriera direttiva del medesimo assessorato addetto al settore della sanità.

L'assessore alle attività sociali e sanità può designare, di volta in volta, in sostituzione dell'uno o dell'altro dei due funzionari precitati, un esperto nel settore cui si riferisce l'oggetto da trattare. Di tale designazione l'assessore dà comunicazione scritta al presidente della commissione;

e) di una commissione composta dai seguenti membri fissi:

1) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici, con funzioni di presidente;

2) l'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione montana;

3) l'ingegnere dell'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici preposto al settore delle acque,

per gli acquedotti civili, le opere idrauliche, idraulico-forestali, portuali, di bonifica ed altre opere intese alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico;

Sono chiamati a far parte della commissione, di volta in volta, quali membri aggiunti per la trattazione di oggetti che abbiano relazione con i settori di rispettiva competenza:

il medico provinciale;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;

un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato alle finanze e patrimonio;

f) di una commissione composta dai seguenti membri:

1) un ingegnere dell'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici, con funzioni di presidente;

2) un medico esperto in medicina sportiva da scegliere anche fra i non appartenenti all'amministrazione provinciale;

3) un esperto in disciplina ed attrezzature sportive da scegliere anche fra i non appartenenti all'amministrazione provinciale,

per gli impianti ed attrezzature sportive.

Ove occorra per il migliore andamento dei servizi, la giunta provinciale può designare a svolgere le funzioni di segretario delle commissioni di cui alle precedenti lettere *d*), *e*) ed *f*) funzionari della carriera direttiva o di concetto dei diversi ruoli.

La giunta provinciale è dispensata dal richiedere il parere di cui al presente articolo sui progetti di lavori di diretta competenza della provincia.

Art. 2.

Sui progetti di cui al precedente articolo di importo superiore ai 125 milioni, deve essere sentito il parere di un comitato tecnico-amministrativo composto dei seguenti membri fissi:

1) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;

2) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento;

3) il funzionario preposto ai servizi amministrativi dell'assessorato ai lavori pubblici;

4) il funzionario preposto ai servizi dell'urbanistica;

5) un esperto in materia giuridico-amministrativa da scegliersi anche fra i non appartenenti all'amministrazione provinciale;

6)-7) un ingegnere e un architetto liberi professionisti, scelti da due terne proposte dai rispettivi ordini;

8) l'ingegnere dell'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici preposto, per la parte tecnica, ai servizi di vigilanza e tutela sugli enti locali;

9) l'ingegnere dell'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici preposto al settore dell'edilizia pubblica;

10) un ingegnere dell'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici esperto in materia di opere igienico-sanitarie.

Sono chiamati a far parte del comitato di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di rispettiva competenza:

il medico provinciale;

il funzionario preposto ai servizi agrari provinciali;

il funzionario preposto ai servizi forestali provinciali;

il funzionario preposto ai servizi scolastici dell'assessorato all'istruzione;

l'ingegnere preposto ai servizi tecnici dell'edilizia abitativa;

un geologo dell'amministrazione provinciale;

un funzionario addetto ai servizi delle attività sportive;

l'ispettore provinciale del servizio antincendi;

il funzionario preposto al servizio tecnico dei trasporti;

il funzionario preposto ai servizi amministrativi dell'assistenza ed attività sociali;

il funzionario preposto ai servizi amministrativi della sanità o un esperto del settore.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo in servizio presso l'assessorato dei lavori pubblici.

Il comitato può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza che potranno partecipare alle adunanze senza diritto di voto per l'esame di problemi che richiedano una specifica preparazione.

Art. 3.

Spettano al comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo precedente, oltre alla funzione consultiva ivi prevista, le funzioni già attribuite al comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici da particolari disposizioni.

La giunta provinciale può sempre richiedere, ove lo ritenga opportuno, il parere del comitato tecnico-amministrativo in ordine a qualsiasi problema inerente alla materia dei lavori pubblici.

Art. 4.

Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono nominati dalla giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura provinciale.

Le adunanze dei predetti organi sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

I pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri fissi, ad eccezione di quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 2, ed i membri aggiunti possono, in caso di impedimento, farsi rappresentare di volta in volta mediante delega scritta.

Ai membri degli organi collegiali, nonché agli esperti di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 5.

Non è necessario un nuovo parere ai sensi degli articoli 1 e 2 per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato.

Non occorre altresì un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.

Art. 6.

Salvo quanto previsto dalle norme provinciali in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio e da disposizioni concernenti materie che non rientrano fra quelle attribuite alla competenza legislativa provinciale ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il parere tecnico-amministrativo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa.

Nei casi in cui una legge preveda l'esame e l'approvazione a particolari fini di un determinato organo singolo, l'esame si intende effettuato e l'approvazione in parola concessa ove il titolare dell'organo abbia partecipato all'adunanza degli organi collegiali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

Art. 7.

Nulla è innovato in ordine agli organi consultivi competenti in materia di linee di trasporto funiviario e di piste di sci

Le commissioni previste dall'art. 8 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13, concernente « Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali », e all'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, concernente « Nuove provvidenze a favore degli esercizi alberghieri », continuano a svolgere le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore in deroga a quanto disposto dagli articoli precedenti.

Art. 8.

La commissione di cui all'art. 1, lettera *e*), della presente legge, è l'organo competente ad esprimere parere, oltre che per le opere ivi previste, in tutti i casi cui il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il relativo regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, il testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, ed ogni altra norma in vigore attinente alla utilizzazione delle acque pubbliche ed in genere al regime del demanio idrico prescrivono che debbano comunque pronunciarsi, nell'esercizio di funzioni consultive, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il magistrato alle acque, il magistrato per il Po, od altri organi tecnici dell'amministrazione dello Stato nell'ambito delle competenze spettanti alla provincia autonoma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di applicarsi la legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, l'art. 4, primo, secondo e terzo comma, della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, l'art. 8, secondo, terzo e quarto comma, della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, ed ogni altra norma comunque incompatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 10.

Al maggiore onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2950 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - cat. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio . . L. 1.000.000

In aumento:

Cap. 50 - cat. VII - Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e riborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . . L. 1.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 luglio 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7707)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1975, n. 31.

Abrogazione e sostituzione della legge regionale 10 giugno 1974, n. 13, concernente modifiche ed integrazioni al piano per le zone interne a prevalente economia pastorale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del 29 luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione dei programmi di forestazione a cura dell'ispettorato regionale delle foreste e dell'azienda foreste demaniali della Regione sarda si applica l'accordo integrativo regionale per la Sardegna del contratto nazionale di lavoro per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica.

Art. 2.

La legge regionale 10 giugno 1974, n. 13, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 luglio 1975

DEL RIO

(8095)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752580)